
Chi non lo ha ricevuto può mettere in mora l'Amministrazione

Tfr ai precari, ecco come

(Ufficio di consulenza, 07.08.2002)

I precari che hanno prestato servizio per almeno 15 giorni hanno diritto al Trattamento di fine rapporto (Tfr). Il beneficio dovrebbe essere liquidato, d'ufficio, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò non di meno, allo stato attuale, non sono poche le istituzioni scolastiche che non hanno ancora attivato le relative procedure. In ogni caso, il diritto a percepire le

spettanze continua ad esistere anche se il lavoratore contrae un nuovo rapporto di lavoro, senza entrare in possesso della somma dovuta per il rapporto precedente. In questo caso, infatti, le spettanze si cumulano con quelle derivanti dal nuovo rapporto e vanno liquidate al termine di quest'ultimo.

La procedura è piuttosto complessa e presuppone una serie di adempimenti.

Il docente deve comunicare per iscritto all'amministrazione di non avere contratto un nuovo rapporto; l'Amministrazione scolastica deve compilare il modulo tfr/1 e trasmetterlo all'Inpdap;

l'Inpdap deve procedere affinché vengano accreditate le somme dovute.

Resta il fatto che, il lavoratore che non sia riuscito ad entrare in possesso delle spettanze, ha titolo a diffidare e mettere in mora l'Amministrazione.

Di seguito riportiamo un ampio dossier con tutti i documenti normativi ed esplicativi prodotti dall'Inpdap concernenti la questione.

[E' un servizio a cura del Cidog](#)

Ecco i documenti disponibili sul sito dell'INPDAP

<http://www.inpdap.it/Webnet/Sito/news/inevidenza/novita/tfr/TfrPrev.asp>

- Trattamento di fine rapporto - TFR: distribuzione modulistica
- Modulo TFR definitivo
- Istruzioni operative per la compilazione del modello TFR/1
- Circolare 29 del 08/06/2000: TFR
- Circolare 45 del 26/10/2000: TFR e Previdenza complementare
- Circolare 11 del 12/03/2001: Trattamenti di fine servizio e TFR
- Informativa n.1 dell'11.1.2001. Istruzioni operative per il versamento dei contributi per TFR
- Risposte a quesiti ricorrenti su informativa n.1 dell'11.1.2001

Pagina aggiornata: Mercoledì 7 Agosto, 2002 17:07

Copyright © 2002 Gilda degli insegnanti Potenza

Inviare a: gildapz.it@gildapz.it e info@gildapz.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
webmaster@gildapz.it